Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 5 marzo 1959, alle ore 12.10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. l'ingegnere Driss Debbagh, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Marocco.

(1378)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1280.

Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Viste le leggi 17 maggio 1952, n. 629, e 19 luglio 1957, n. 588, sul riordinamento degli archivi notarili;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le relative norme di esecuzione approvate con proprio decreto 3 maggio 1957, n. 686;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, posseggono rispettivamente il diploma di laurea in giurisprudenza, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della durata di dieci minuti, tra coloro che hanno compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e posseggono i requisiti di cui all'art. 2 del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi debbono essere munite, a pena di decadenza, della quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura prevista dall'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva consta:

a) di tre prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'esame di concorso per l'accesso alla carriera di concetto consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica.

Art. 4.

L'esame di concorso per l'accesso alla carriera esecutiva consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Art. 5.

L'impiegato di prima nomina o trasferito deve raggiungere la sede assegnatagli nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

La decorrenza dello stipendio, per l'impiegato di prima nomina, comincia dal giorno in cui questi ha assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6.

Il concorso per merito distinto per la promozione a conservatore superiore consiste:

a) in tre prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) in una prova scritta pratica consistente nella compilazione di un atto notarile;

c) in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 7.

L'esame di idoneità per la promozione a conservatore superiore consiste:

a) in due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) in una prova scritta pratica consistente nella compilazione di un atto notarile;

c) in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Per l'esame di concorso speciale e per il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di conservatore capo si applicano le norme previste dall'art. 73, commi terzo e seguenti, e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Il concorso per merito distinto per la promozione a primo ragioniere consiste:

a) in tre prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Le due ultime prove scritte avranno carattere prevalentemente pratico;

b) in una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 10.

L'esame di idoneità per la promozione a primo ragioniere consiste:

a) in due prove scritte a carattere prevalentemente pratico su ciascuna delle seguenti materie:

1) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

2) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) in una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, di statistica.

Art. 11.

Il concorso per esame per la promozione a primo aiutante consiste:

a) in due prove scritte, a carattere pratico, sui servizi di istituto previsti:

1) dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

2) dal regolamento contabile degli archivi notarili;

b) in una prova orale avente per oggetto: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili.

Art. 12.

Le singole prove scritte obbligatorie dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva hanno la durata di otto ore giornaliere.

La prova pratica obbligatoria, prevista dall'art. 4 lettera c) del presente decreto, consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva degli archivi notarili è composto:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) dal direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

c) da un ispettore generale degli archivi notarili;

d) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione degli archivi notarili, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario è composto: dal direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi, che lo presiede; da due impiegati con qualifica non inferiore a conservatore superiore e da un rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore a usciere capo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili, con qualifica non superiore a conservatore superiore.

Art. 15.

La Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili è composta:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) da due funzionari degli archivi notarili con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Art. 16.

I componenti dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati all'inizio di ogni biennio con decreti del Ministro per la grazia e giustizia.

Per ciascuno dei due membri della Commissione di disciplina e per il segretario è nominato un supplente, che deve avere gli stessi requisiti dei titolari. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene sostituito nei modi indicati dal sesto comma dell'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Il rapporto informativo per i funzionari con la qualifica di ispettore generale, nonchè per gli impiegati della carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, è compilato dal capo del personale degli archivi stessi che lo trasmette al Consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso l'Ufficio centrale, il rapporto è compilato dal capo del personale degli archivi notarili ed il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

Art. 18.

I rapporti annuali per i conservatori dirigenti di archivi notarili sono compilati dai competenti procuratori della Repubblica. I giudizi complessivi per i conservatori capi e superiori vengono espressi dal Consiglio di amministrazione; per gli altri conservatori dirigenti, invece, dai competenti procuratori generali presso le Corti di appello.

I rapporti relativi ai conservatori in sottordine sono redatti dai capi degli archivi ed i giudizi complessivi formulati dal Consiglio di amministrazione per i conservatori capi e superiori e per gli altri conservatori dai rispettivi procuratori della Repubblica.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria i rapporti debbono essere compilati dai capi degli archivi e i giudizi complessivi espressi dai procuratori della Repubblica.

Per gli impiegati della carriera di concetto ed esecutiva, incaricati della temporanea reggenza di uffici privi di titolari, i rapporti sono redatti dai procuratori della Repubblica e i giudizi complessivi espressi dai procuratori generali.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 19.

Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonchè ai conservatori in sottordine è concesso, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal capo dell'archivio che ne dà subito notizia al Ministero di grazia e giustizia.

La concessione di congedi straordinari, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 37, 38 e 41 del suddetto testo unico, compete al Ministro per la grazia e giustizia in base a motivato rapporto del capo dell'archivio.

Ai capi degli archivi notarili i congedi ordinari e straordinari sono dati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annotano anche le assenze per altra causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 1 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1958, n. 1281.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281;

Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale

del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 11. — VILLA

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art 1.

Il Fondo di previdenza, istituito con l'art 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del castato e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n 100, nonche i salariati di cui all'art 1 della legge 26 febbraio 1952, n 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Art. 2

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella *A*, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n 869 ed all'art 2 della legge 14 luglio 1957, n 580, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art 2, lettera *a*) del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n 12,

b) dai proventi del denaro investito come all'art 19;

c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

Art 3.

Il Fondo di previdenza provvede:

a) a corrispondere un'indennita agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio

Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facolta del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennita o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13,

b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 17.

Art 4.

Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:

1) il 75 % per la corresponsione delle indennità previste alla lettera *a*) dell'art 3,

2) il 18 % per le erogazioni previste dalla lettera *b*) dello stesso articolo;

3) il 2 % per le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;

4) il 5 % per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12.

Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennita previste alla lettera *a*) dell'art 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al precedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera *b*) dello stesso art 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Art. 5.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente:

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Membri:

a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, sostituto del direttore generale, vice presidente,

b) il direttore della Divisione personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali,

c) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale In caso di pluralita di sindacati, il rappresentante verra scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali Ciascun sindacato potra designare soltanto un nominativo fra gli impiegati di ruolo, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e puo essere riconfermato;

d) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referedum, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze

I quattro rappresentanti di cui al precedente punto *d*) durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Segretario:

un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore della Divisione personale o chi ne fa le veci

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del presidente

Il segretario non ha voto deliberativo.

Art 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso è chiamato

1) a liquidare le indennità di cui all'art 3, lettera *a*);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art 3, lettera *b*);

3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali,

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art 4,

5) ad approvare i rendiconti della gestione;

6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.

La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

Art 8.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 9.

La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal direttore della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art 5, punto *d*).

Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo

Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 23 è esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art 7 Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art 3, lettera *a*) e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione della indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo, così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2 dell'art 17.

Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 11.

Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo

Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovuta a causa di servizio.

Art. 12.

L'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell'art 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

La misura dell'anzidetta indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nel momento della cessazione dal servizio, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto 1) dell'art. 4, dell'esercizio finanziario che precede l'anno solare in cui avviene la definitiva cessazione dal servizio dello iscritto:

ispettore generale	0 0003429
ingegnere capo	0 0003200
ingegnere superiore	0 0002972
primo ingegnere	0 0002743
ingegnere	0 0002515
Personale di concetto:	
geometra capo	0 0003200
geometra principale	0.0002972
primo geometra	0 0002743
geometra	0 0002515
geometra aggiunto	0 0002286
vice geometra	0.0002057
Personale esecutivo:	
assistente capo, disegnatore capo, computista capo	0 0002515
assistente principale, disegnatore principale, computista principale	0.0002286
primo assistente, primo disegnatore, primo computista	0 0002057
assistente, disegnatore, computista	0.0001715
Personale ausiliario:	
usciere capo	0 0001715
usciere	0 0001486
inserviente	0.0001143
Personale salariato:	
capo operaio, sorvegliante, operaio specializzato	0 0001715
operaio qualificato	0 0001486
operaio comune	0 0001143
Personale non di ruolo:	
avventizio di I categoria	0 0002515
avventizio di II categoria	0 0002057
avventizio di III categoria	0 0001715
avventizio di IV categoria e salariato non di ruolo	0 0001143

La indennità di cui al presente articolo non può essere nè inferiore nè superiore di un quarto alla media dell'indennità calcolata, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dello iscritto.

Nel caso sia inferiore al pagamento della differenza sarà provveduto con la riserva di cui al punto 4) dell'art 4 Nel caso sia superiore, la differenza andrà ad incrementare la anzidetta riserva.

Art. 13.

In caso di morte avvenuta in attività di servizio dello iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'art 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari ad un terzo o metà, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi,

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali,

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali,

4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali,

5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali,

6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, al genitore superstite se uno di essi è morto Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennità è divisa tra essi in parti uguali,

7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali,

8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali,

9) alla persona esplicitamente e a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Art. 14.

Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità

sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'art. 11. Qualora il superstite sia il marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 15.

All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 12.

Art. 16.

L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) se si tratta del coniuge:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con lo iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto.

i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni

i documenti come al precedente n. 2);

5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

6) se si tratta dei genitori:

un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti

un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizione di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente art. 13:

un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 13.

Art. 17.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

1) nei casi di morte, non per causa di servizio, di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 16;

2) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio;

nei casi di malattia o infortuni di comprovata gravità e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) già conviventi ed a carico.

Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, università, accademie ed in genere istituti ai quali si accede con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potrà comunque superare il dieci per cento della disponibilità annua per sovvenzioni.

Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

Art. 18.

Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.

Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Art. 19.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in casi eccezionali in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 20.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai capi ufficio esser controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.

Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiudere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art 21.

Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nei Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi

Art 22

Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti o anticipazioni di cui all'art 10 saranno affidati all'ingegnere capo dell Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga della procedura stabilita dal precedente art 20.

Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovrà dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza

Art 23

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell anno successivo

Il segretario, entro il mese di dicembre deve sottoporre all approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze

Art 24 (transitorio)

Le disposizioni degli articoli 12 e 15 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1958, all infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell'art 12 le quali non hanno vigore fino a tutto l anno 1960

Per gli eventi che danno diritto alla liquidazione del l indennità e che si verificheranno entro il periodo dal 1° gennaio 1958 alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicheranno le norme del precedente regolamento, se più favorevoli agli iscritti

Visto, *il Ministro per le finanze.*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1282.

Approvazione di un nuovo statuto organico dell'Associazione nazionale alpini.

N 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato un nuovo statuto organico dell'Associazione nazionale alpini.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1959
Atti del Governo, registro n 117, *foglio n* 2 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1959

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1953, con il quale l'avv. Francesco Massari venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che l'avv. Massari ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica e che i componenti della Giunta hanno anch'essi rassegnato le proprie dimissioni, al prefetto della Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dall'avv. Francesco Massari dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza.

Art. 2.

Il cav. rag. Carlo Montagna è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza.

Art. 3.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la foce del Tagliamento, canale Lugugnana, ponte girevole e conca di navigazione, sita nell'ambito del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 settembre 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la foce del Tagliamento-canale Lugugnana-ponte girevole e conca di navigazione, sita nell'ambito del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Michele al Tagliamento;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo, dall'Associazione pro loco spiaggia di Bibione, dal comune di San Michele al Tagliamento, da un gruppo di privati con a capolista il sig. Ildebrando Mazzonetto, da un gruppo di privati con a capolista il sig. Monti Moreno, dal dott. Mario Carletto, e congiuntamente dal sig. Mazzonetto, dalla Provincia patavina di Sant'Antonio, dal Seminario monaci di Trento, dall'Istituto suore del Rosario di Udine e dall'Istituto suore dimesse di Udine;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua fitta vegetazione arborea, con la pineta, con i suoi canali, le sue peschiere e gli ampi arenili, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, quale ormai raro esempio ancora esistente lungo la laguna veneta di grande « valle di pesca e da caccia », artificialmente regolata ed attrezzata;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), delimitata a partire dal ponte girevole, dal canale Lugugnana fino al confine demaniale dell'arenile, dall'arenile stesso fino alla strada seconda del mare, detta strada fino a congiungersi col ponte girevole, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di San Michele al Tagliamento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio del verbale

della seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, provincia di Venezia, tenuta il 12 settembre 1957, alle ore 15,15.

Ordine del giorno

N. 1 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO zona compresa tra la foce del Tagliamento canale Lugugnana, ponte girevole, conca di navigazione.

(Omissis).

1° punto SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO zona compresa tra la foce del Tagliamento, canale Lugugnana, ponte girevole, conca di navigazione.

La Commissione, a maggioranza di voti:

« visto che la zona presenta notevole interesse paesistico e tradizionale quale esempio ormai raro di « valle da pesca e da caccia » dell'estuario Veneto coi suoi canali, le sue peschiere, gli ampi arenili e le dune verso il mare »;

« visto che il complesso eccelle per la sua pineta e per la sua fitta vegetazione arborea che rivestono i terreni retrostanti fino alle arenose sponde del mare »;

Ha proposto il vincolo

ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona sopradescritta delimitata come segue: dal ponte girevole (conca di navigazione) sul canale Lugugnana che si diparte dal fiume Tagliamento, dalla strada seconda del mare, fino al confine demaniale sull'arenile, si segue ancora tale linea di confine dell'arenile fino al suo ricongiungersi con il canale di Lugugnana (porto Baseleghe) per terminare al predetto ponte girevole.

(Omissis).

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è stata tolta alle ore 17,30.

Il presidente: ing. Mario NONO

Il segretario: dott. A. M. PAPPALARDO

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie alla costruzione di un nuovo edificio sociale destinato ad ospitare le attrezzature occorrenti per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti telefonici di Teramo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1369, e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società telefoni Italia medio orientale dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 22 ottobre 1958 presentata dalla TIMO, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie alla costruzione di un nuovo edificio sociale occorrente per l'installazione di una nuova centrale per il C. D. di Teramo, nonchè il piano tecnico e la relazione tecnica facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che le crescenti esigenze del servizio telefonico necessario in prossimo avvenire l'ampliamento della centrale di Teramo e che l'attuale sede della centrale stessa, sita in via della Banca n. 2, è ormai satura in ogni sua parte, per cui è indispensabile costruire un nuovo corpo di fabbrica ove installare le relative apparecchiature telefoniche;

Che per tale ampliamento l'immobile più adatto alle esigenze tecniche dell'impianto e del servizio pubblico,

tenendo conto della situazione planimetrica della zona, è proprio quello in conformità al progetto predisposto dalla TIMO;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie alla costruzione di un nuovo edificio sociale destinato ad ospitare le attrezzature occorrenti per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti telefonici di Teramo, per cui è prevista l'espropriazione della proprietà Bellomo Filomena sita in una parte dell'area destinata ad ospitare la nuova centrale, compresa fra le vie Paladini, Milli, Carducci e Pascoli.

Art. 2.

L'espropriazione e le opere civili dovranno incominciarsi entro il 15 aprile 1959 e compiersi entro il 15 marzo 1960.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

(1484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter Ivan Lake, Console di Gran Bretagna a Napoli

(1412)

In data 27 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Odoardo Martino, Console onorario del Peru a Messina

(1413)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa artigiana femminile « La Casa della donna », con sede in La Spezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1959 il rag Rosario Milazzo è stato nominato liquidatore della Società cooperativa artigiana femminile « La Casa della donna », con sede in La Spezia, in sostituzione del rag Antonio Congemi, funzionario di prefettura, impossibilitato ad assolvere l'incarico di liquidatore avendo egli chiesto l'aspettativa dal servizio.

(1440)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa di consumo « La Dispensa », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 marzo 1959 il dott Francesco Alessio è stato nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di consumo « La Dispensa », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 novembre 1944, per notaio dott. Domenico Sciamanda

(1441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n 5 Interno, foglio n 265, il comune di Ascoli è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 146 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(1492)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 145, il comune di Gravina di Puglia (Bari) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 68 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1493)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella laguna di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1959 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 9 540, sita nella laguna di Chioggia, riportata in catasto al foglio n 22, particella n 7365, del comune di Chioggia.

(1469)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1959, n 5658/3562, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 1959, (registro n 4 Agricoltura, foglio n 24) è stato determinato in L 496 176 (lire quattrocentonovantaseimilacentosettantasei) l ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 133 del 6 giugno 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n 1237 (*Gazzetta Ufficiale* n 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta BRASACCHIO Antonio fu Michele e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 495 000 (lire quattrocentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

(1275)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1958, n. 5314/3218, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1959 (registro n 3 Agricoltura, foglio n 264), è stato determinato in lire 5 924 670 (lire cinquemilioninovecentoventiquattromilaseicentosettanta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale n 2433/337 del 18 dicembre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 del 27 febbraio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Castelvolturno (Caserta) in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4216 (*Gazzetta Ufficiale* n 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta Figli nascituri di PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria,

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 5 920 000 (lire cinquemilioninovecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(1289)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), di complessivi ettari 3 51 98, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n 2059 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta FANIA Giuseppina fu Prospero, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 393 510 (lire trecentonovantatremilacinquecentodieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L 340 000, già liquidato con decreto Presidenziale 14 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 287 del 15 dicembre 1954)

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 28 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Foglio 70, part. 7, reddito dominicale L 1313,50

Corrige

Foglio 70 part 7, reddito dominicale L. 1513,50

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di San Severo (Foggia), di complessivi ettari 161 97 50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n 1487 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 269 del 20 novembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta MASCIA Michele fu Simone, e trasferiti all Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 14 421 820 (lire quattordicimilioniquattrocentoventunomilaottocentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 14 250 000, già liquidato con decreto Presidenziale 31 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 253 del 3 novembre 1954)

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 22 dicembre 1952

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Foglio 109, part 15, classe II

Corrige

Foglio 109, part 15, classe III

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1381)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, della estensione di ettari 1 396, compresa nei comuni di Mercato Saraceno e Cesena, località Boratella, delimitata dai sotto indicati confini:

nord est, dal km 0 500 della strada provinciale in frazione Borello, attraverso il torrente Borello, fino alla strada comunale di Bacciolino, da tale strada fino alla frazione Bacciolino,

sud est, dalla frazione Bacciolino strada campestre dei poderi Casalino, Le Fosse, Sirella Serra, Ca dei Venti, fino alla casa colonica del podere Montalto,

sud-ovest, dalla casa colonica Montalto strada campestre dei poderi Il Fotto e Fondoni, devia alla frazione Boratella prosegue per la strada campestre dei poderi La Possessione, Serra, Fattori, fino alla frazione Piavola, dalla frazione Piavola attraverso il torrente Borello fino alla strada provinciale in località Osteria,

nord-ovest, dalla località Osteria strada provinciale Borello-Linaro fino alla progressiva km 0 500 della strada stessa.

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, della estensione di ettari 1 125, compresa nel comune di Modigliana, località Castagnara, delimitata dai sotto indicati confini:

nord, linea passante per le quote 262, 383, 189, che dalla progressiva km 20 600 della strada provinciale Tramazzo-Marzeno, arriva fino alla progressiva km 2,500 circa della strada provinciale Trebbio,

est strada provinciale Trebbio, dalla progressiva chilometri 2,500 fino al bivio con la strada carrozzabile di monte Pratello,

sud, da tale bivio, strada carrozzabile suddetta, fino all'altezza di Villa Papiano, da Villa Papiano procede verso la casa colonica Piazzadello, quindi mulattiera di detta casa verso Cà Masera giunge alla progressiva km. 23,300 circa della strada provinciale Tramazzo-Marzeno;

ovest, dalla progressiva km 23 300 circa della strada provinciale Tramazzo Marzeno fino alla progressiva chilometri 20,600, della stessa strada.

(1384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento e stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	51866	Seminario di Nola, rappresentato dal Rettore pro-tempore	175 —
Id.	52902	Come sopra	14 —
Id.	53282	Come sopra	24,50
Id.	103623	Seminario Vescovile di Nola	49 —
Id.	651238	Come sopra	7 —
Id.	24393	Seminario di Nola, rappresentato dal Vescovo pro tempore	17,50
Id.	198999	Seminario di Nola	23 —
Id.	198913	Seminario della Diocesi di Nola Campania	14 —
Id.	54450	Seminario della Diocesi di Nola rappresentato dal Vescovo di Nola	94,50
Id.	54988	Seminario di Nola in Terra di Lavoro, rappresentato dall'amministratore pro tempore	7 —
Id.	180680	Seminario Diocesano di Nola	35 —
Id.	187698	Come sopra	21 —
Id.	240574	Come sopra	623 —
Id.	275399	Come sopra	77 —
Id.	291242	Come sopra	3,50
Id.	466230	Come sopra	28 —
Id.	538861	Come sopra	3,50
Id.	641932	Come sopra	87,50
P. R. 3,50 % (1934)	123687	Come sopra	10.50
Rendita 5 % (1935)	148807	Scopesi Antonio di Giovanni, dom. a La Spezia Vincolato per cauzione notarile	1.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	441660 (nuda proprietà)	Aragona Pignatelli Cortez Anna Maria fu Diego, dom. a Napoli, con usufrutto a Fici Rosina fu Luigi vedova di Aragona Pignatelli Cortez Diego, domiciliata a Napoli	143,50
Id.	441661 (nuda proprietà)	Pignatelli Ludovica fu Diego, moglie di Pignatelli di Aragon Sosthenel, dom. a Roma, con usufrutto a Fici Rosina fu Luigi vedova di Aragona Pignatelli Cortez Diego, dom. a Napoli	143,50
Id.	441659	Aragona Pignatelli Cortez Ferdinando fu Diego, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	143,50
Rendita 5 % (1935)	124849 (nuda proprietà)	Calcagni Giorgio fu Emilio, dom. a Milano, con usufrutto a Travelli Giuseppina fu Bernardo, dom. a Milano	600 —
Id.	237368 (nuda proprietà)	Oddenino Bernardo fu Maurizio, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo), con usufrutto a Pecchio Teresa fu Giovanni vedova Oddenino, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo)	3.200 —
Id.	237371 (nuda proprietà)	Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, nubile, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo) con usufrutto come sopra	3.200 —
Id.	237374 (nuda proprietà)	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Ceresole d'Alba (Cuneo) con usufrutto come sopra	6.400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 marzo 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(1389)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 16 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,65	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	638,75	640 —	639 —	639,875	638,20	639,71	639,875	638,65	639,62	639,75
Fr. Sv.	143,41	143,47	143,47	143,4875	143,45	143,47	143,47	143,49	143,46	143,48
Kr D.	90,01	90,06	90,05	90,085	90 —	90,07	90,07	90,07	90,06	90,05
Kr N.	87,04	87,08	87,07	87,08	87,05	87,07	87,07	87,075	87,07	87,05
Kr Sv.	119,92	119,95	119,97	119,98	120 —	119,95	119,96	119,94	119,96	119,95
Fol	164,37	164,41	164,41	164,435	164,40	164,40	164,43	164,40	164,40	164,40
Fr B.	12,40	12,4075	12.40875	12,4075	12,40875	12,41	12,40875	12,40	12,40	12,405
Fr. Fr.	126,57	126,58	126,61	126,59	126,60	126,59	126,60	126,57	126,50	126,60
Lst	1744,68	1745,35	1745,25	1745,50	1745,25	1745,25	1745,325	1745 —	1745,25	1745,25
Dm. occ	148,28	148,32	148,30	148,345	148,36	148,29	148,34	148,32	148,30	148,32
Scell. Aust	23,94	23,95	23,96	23,96	23,96	23,95	23,9575	23,947	23,95	23,955

Media dei titoli del 16 marzo 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id 3,50 % 1902	69,85
Id 5 % 1935	100,675
Redimibile 3,50 % 1934	89,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id 5 % 1936	99,90
Id 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id 5 % (Beni Esteri)	96,05

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	639,875
1 Franco svizzero	143,489
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	119,97
1 Fiorino olandese	164,432
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1745,437
1 Marco germanico	148,342
1 Scellino austriaco	23,959

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n 34

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, e stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

n. 99679 di nominali L 20 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/9398713 al 07/9398716) rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciato smarrito da Trombetta Ernesta vedova Chiurazzi, nata a Roma il 1° luglio 1889, ed ivi domiciliata in via Fornovo n. 3

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sara consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 11 febbraio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(881)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lucca

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1959, registro n 7 Lavori pubblici foglio n 165, e stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lucca

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

(1416)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del vecchio alveo del fiume Agri, sito in comune di Marsiconuovo (Potenza).

Con decreto 10 gennaio 1959, n 1263(58), del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del vecchio alveo del fiume Agri, in comune di Marsiconuovo (Potenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, ai fogli 104 e 105, di Ha 0 87 16, ed indicato nella planimetria 25 ottobre 1958, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Potenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1403)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Luco dei Marsi (L'Aquila), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Luco dei Marsi (L'Aquila), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Luco dei Marsi (L'Aquila), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale FORMENTINI

(1385)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rofrano (Salerno), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rofrano (Salerno), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rofrano (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1959

Il direttore generale FORMENTINI

(1494)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico di 3ª classe ed aiuto contabile di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico di 3ª classe ed aiuto contabile di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1958, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto che il direttore di sezione Caltagirone dott. Leo, membro della Commissione predetta, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico per il rapporto di affinità entro il 4° grado intercorrente con una delle candidate al concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere a tale sostituzione, nominando, in luogo del dott. Caltagirone, il direttore di sezione Stavole dott. Carlo;

Decreta:

Il direttore di sezione Stavole dott. Carlo è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso citato in premesse costituita con decreto Ministeriale 24 ottobre 1958, in sostituzione del direttore di sezione Caltagirone dott. Leo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1959

Il Ministro SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1959
Registro n. 8 Uff. ris. poste, foglio n. 281. — VENTURA SIGNORETTI

(1479)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico scolastico effettivo presso il comune di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4931/3ª San. del 14 marzo 1957, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico effettivo presso il comune di La Spezia;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, compilata dalla Giunta Commissione giudicatrice del concorso, nominata dalla Giunta municipale di La Spezia con deliberazioni numero 2122 del 29 ottobre 1958 e n. 2682 del 31 dicembre 1958;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 60 e 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Castegnetti Luigi . . . . punti 135,7235 su 200
2. Toracca Giorgio . . . . » 126,4850 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di La Spezia.

La Spezia, addì 2 marzo 1959

Il prefetto: MENEGHINI

(1424)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio 1º giugno 1954, n. 17297, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio 11 giugno 1957, n. 3387, e 27 ottobre 1958, n. 3340;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1	Varalli Iandelli Piera	punti	67,39	su 100
2	De Gasparis Carolina	»	66,75	»
3	Scrosati Cesarina	»	62,33	»
4	Bosso Anna Maria	»	57,39	»
5	Colombo Ermandina	»	52,60	»
6	Petrali Pierina	»	51,56	»
7	Rimola Wilma	»	50,07	»
8	Porzio Elide	»	49,88	»
9	Ponti Terzina	»	49,30	»
10	Del Ponte Vittorina	»	48,74	»
11	Pistone Maria	»	48,20	»
12	Bardotti Bruna	»	47,36	»
13	Bovio Angelina	»	47 14	»
14	Poletti Marina	»	47,13	»
15	Garoppo Marinella	»	47 —	»
16	Visconti Adele	»	46 98	»
17	Fettolini Maria	»	46,88	»
18	Davi Licinia	»	46,64	»
19	Piai Maria	»	46,39	»
20	Pelazza Iolanda	»	46 —	»
21	Priora Elda	»	45 84	»
22	Fattori Laura	»	45 34	»
23	Manfrinotti Luigina	»	45,33	»
24	Diesco Laura	»	45,22	»
25	Marcone Cesarina	»	45,10	»
26	Biacchi Carla	»	45 —	»
27	Apostoli M. Vittoria	»	43,72	»
28	Mucci Antonietta	»	43,06	»
29	Vettovali Velia	»	42,74	»
30	Zanesi Savina	»	42,56	»
31	Lazzarino Domenica	»	42,47	»
32	Cattaneo Margherita	»	42 30	»
33	Morisetti Rosa	»	40 90	»
34	Bosco Maria	»	40,32	»
35	Cerri Carolina, nata il 18 febbraio 1925	»	40 —	»
36	Vada Pierina, nata il 26 novembre 1928	»	40 —	»
37	Cestari M. Rosa	»	39,64	»
38	Tunesi Maria	»	39,40	»
39	Moro Carla	»	39,30	»
40	Lodi Antonietta	»	38,26	»
41	Scrosati Caterina	»	38,20	»
42	Mischiatti Clementina	»	37 68	»
43	Valdata Lucia	»	37,05	»
44	Bressanelli Luciana	»	36,32	»
45	Bizzi Angela	»	36 —	»
46	Verdina Attilia	»	35,61	»
47	Arna Anselmina	»	35,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 19 febbraio 1959

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Varalli Iandelli Piera: consorzio di Orta San Giulio-Pettenasco;
2) De Gasparis Carolina: Novara (Torrion Quartara);
3) Scrosati Cesarina: consorzio di Maggiora-Boca;
4) Bosso Anna Maria: Vinzaglio;
5) Colombo Ermandina: Briga Novarese;
6) Petrali Pierina: Miasino;
7) Rimola Wilma: consorzio di Cambiasca-Caprezzo;
8) Porzio Elide: Re.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Novara, addì 19 febbraio 1959

Il prefetto: SALERNO

(1423)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 4129 in data 31 dicembre 1956, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

1	Morello Giuseppe	punti	53,522
2	Gontero Oreste	»	53,148
3	Bottino Modesto	»	53 073
4	Giolito Giuseppe	»	52,019
5	Surari Pier Luigi	»	51,888
6	Serta Giovanni Battista	»	50,800
7	Cavallero Giuseppe	»	50,625
8	Ferrero Eugenio	»	50,581
9	Blessent Pierino	»	50,442
10	Giordano Michele	»	50,353
11	Soave Bruno	»	50,333
12	Pejla Giuseppe	»	50,199
13	Masera Pietro	»	50,100
14	Michela-Zucco Giorgio	»	50,043
15	Coda Franco	»	49,923
16	Imarisio Remo	»	49,852
17	Cabella Stelio	»	49,815
18	Rinaldi Bruno	»	49,782
19	Bietto Antonio	»	49,706
20	Baratto Eliseo	»	49,587
21	Varvelli Mario	»	49,525
22	Ravetto Luigi	»	49,491
23	Sansoe Domenico	»	49,434
24	Pautasso Nicola	»	49,065
25	Rosaschino Filippo	»	49 063
26	Guarda Franco	»	48,708

27. Mossetti Luigi	punti	48,614
28 Dotta Utilio	»	48,405
29. Marchetti Pierino	»	48,403
30 Bertoletti Diego	»	47,978
31. Melis Igino	»	47,856
32. Gervino Giuseppe	»	47,754
33. Colombo Sergio	»	47,588
34. Fiore Claudio	»	47,555
35. Calcagno Carlo	»	47,522
36 Gnavi Corrado	»	47,449
37. Serego-Regis Attilio	»	47,384
38 Arnaudo Mario	»	47,156
39. Garesio Giacomo	»	46,989
40. Udo Mario	»	46,872
41. Vallero Aldo	»	46,777
42. Monti Vittorio	»	46 680
43 Brosio Giuseppe	»	46,416
44 Vismara Enrico	»	46,301
45 Orengia Ruggero	»	46,230
46. Perini Giovanni	»	45,663
47 Bigoni Gaetano	»	45,500
48 Colombi Contardo	»	44,836
49 Mattavelli Francesco	»	44,375
50. Guidi Giorgio	»	44,119
51 Zappa Ausano	»	44 —
52 Buri Carlo	»	43,065
53. Avedano Evasio	»	42,392
54 Fattori Marco	»	42 —
55 Corti Linneo	»	41,846
56 Boero Pierino	»	41,500
57. Cerri Eugenio	»	41 —
58 Cassinelli Felice	»	40,875
59 Masuelli Carlo	»	40,456
60 Masera Carlo	»	40,342
61. Gatti Francesco (nato il 25 novembre 1925)	»	40 —
62 Antoninetti Angelo (nato il 10 maggio 1929)	»	40 —
63 Beccuti Pietro	»	38,242
64 Viarengo Olimpio	»	35,625

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati

Torino, addì 20 febbraio 1959

Il prefetto: SAPORITI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n 421 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino,

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Morello Giuseppe: Caluso, Barone, Candia, Mazzè, Orio, Villareggia, Vische,

Gontero Oreste· San Benigno Canavese, Bosconero, Foglizzo, Lombardore, Rivarossa;

Bottino Modesto· Perosa Argentina, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Pragelato, Roreto Chisone, Usseaux, Villar Perosa

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 20 febbraio 1959

Il prefetto SAPORITI

(1319)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n 8826 del 19 agosto 1958, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Viste le dichiarazioni di rinuncia di alcune ostetriche vincitrici del concorso suddetto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate, dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

La signora Predazzi Adalgisa fu Benvenuto è dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse, a seguito di rinunzia di altre candidate, per la condotta ostetrica di Casamarciano

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Napoli, addì 25 febbraio 1959

Il prefetto DE LUCA

(1421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n 12290/AS del 26 settembre 1958, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1957 alle candidate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n 4195 del 6 febbraio 1958,

Considerato che a seguito della rinuncia da parte delle vincitrici del concorso meglio classificate, le sedi di Pago Veiano e Pietraroia sono rimaste vacanti,

Viste le domande delle candidate con la indicazione delle sedi preferenziali,

Viste le dichiarazioni di accettazione a rinuncia delle candidate stesse,

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La signora Zagarolo Armida è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pago Veiano

La signora D'Agostino Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietraroia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Benevento, addì 23 febbraio 1959

Il Medico provinciale

(1322)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.